



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 1236 del 29 novembre 2017**

**Oggetto:** Fascicolo n. 2698/2016 - partenariato pubblico privato tra il Comune di Osio Sotto (BG) e la società Habilita spa, concernente un progetto di integrazione per la gestione dei servizi socio sanitari per l'importo complessivo a base di gara di Euro 6.589.414,00.

### **Il Consiglio**

nell'adunanza del 29 novembre 2017;

**visto** l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

**visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

**vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio di Vigilanza centrali di committenza e concessioni di servizi.

### **Premesso**

Alcune consiglieri comunali hanno segnalato l'irregolarità dell'operato del Comune di Osio Sotto relativamente all'affidamento in oggetto. In particolare, si contestava che la stazione appaltante simulando un partenariato pubblico privato finalizzato all'affidamento di una concessione di servizio per l'erogazione di servizi socio-sanitari realizzava, "invece", la vendita di una partecipazione, pari al 45% del capitale, della Società strumentale "San Donato S.r.l.", in violazione della legge.

Dalla documentazione in atti è emerso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30.11.2015, è stata approvata, riconoscendone il pubblico interesse, la proposta di Partenariato Pubblico Privato, ex artt. 3, comma 15, e 153 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e

dell'art. 278 del DPR 207 del 05.10.2010, presentata dalla società Habilita Spa, per la realizzazione di un progetto di integrazione per la gestione dei servizi socio sanitari tra la medesima società proponente e la società, interamente partecipata dal Comune di Osio di Sotto, San Donato S.r.l.

Conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 74 del 8.2.2016 il Comune indiceva una gara "con procedura ristretta" alla quale sono stati invitati sette concorrenti, individuati fra le Case di cura private accreditate presso l'agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Bergamo, riconoscendo il diritto di prelazione in favore del promotore per la presentazione di offerta migliorativa.

Dall'attività istruttoria è emerso che entro il termine di presentazione delle offerte (10.3.2016), previsto dal bando di gara (*rectius*: lettera di invito), non sono pervenute offerte e che, pertanto, con determinazione n. 209 del 23.03.2016 la gara è stata aggiudicata alla Società Proponente Habilita Spa, che nell'offerta economica ha confermato i contenuti della proposta approvata con deliberazione del C.C. n. 41 in data 30.11.2015.

Conseguentemente, con comunicazione di risultanze istruttorie (di seguito CRI) del 28.6.2016, si è contestato l'operato della stazione appaltante, evidenziando che l'oggetto della proposta di partenariato in esame fosse l'affidamento di un servizio pubblico a domanda individuale, così come previste nel decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 ("Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"), intendendosi tali tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente non per obbligo istituzionale.

Inoltre, con la stessa CRI si è rilevato che sarebbe stato più opportuno che il Comune di Osio Sotto avesse proceduto ad una gara aperta ed avesse pubblicato l'avviso non solo nel proprio albo/sito web (oltre che nel sito dell'Autorità), ma anche nella Gazzetta Ufficiale ed in quella dell'Unione Europea, in conformità all'indirizzo comunitario<sup>1</sup> posto il valore dell'affidamento in esame (€ 6.589.414,00). Infine, si è osservato che l'operazione in oggetto contempla una cessione di quote sociali della San Donato srl (società strumentale dell'Ente locale affidataria di un servizio pubblico), e che l'art. 30<sup>2</sup>, comma 4, del d.lgs. 163/06, fa salve le

---

<sup>1</sup> Cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C 179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»

<sup>2</sup> Art. 30 del d.lgs. recita: "1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. [...] 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto

discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. Quali, l'art. 113, comma 12, del Testo Unico Enti Locali, cui al D.lgs. 267/2000, per cui l'amministrazione locale che detiene una quota di una società deputata alla gestione di servizi pubblici locali *“può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione (...) mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere”*.

Il Comune di Osio Sotto con memoria del 29.7.2016, di riscontro alla comunicazione delle risultanze istruttorie, ha assunto che nel caso di specie non si versa in una concessione di servizi pubblici locali a domanda individuale di cui al decreto ministeriale 31.12.1983. Quelli di cui si discute, secondo l'amministrazione comunale, sono servizi sanitari e socio sanitari (fra cui è annoverata l'assistenza domiciliare integrata c.d. “ADI”) previsti dal piano socio sanitario della Regione Lombardia, la cui prestazione - in forza del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni (artt. 8 bis e seguenti) e della legge regionale n. 33/2009, come modificata dalla legge regionale n. 23/2015 - è assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata. Il Comune, secondo lo stesso, non è titolare dei servizi sanitari e socio sanitari (appartengono al Comune solo i servizi sociali); i primi fanno capo alla Regione che ne garantisce la prestazione agli utenti (a spese del servizio sanitario e socio sanitario regionale) attraverso un sistema di accreditamento dei soggetti erogatori (nel caso di specie, San Donato Srl - società a capitale interamente pubblico - e Habilita SpA - società a capitale interamente privato) e di contrattualizzazione con le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), prima Aziende Sanitarie Locali (ASL).

L'operazione conclusa dal Comune di Osio Sotto, sempre secondo quanto ricostruito dallo stesso Comune, non sarebbe riconducibile – contrariamente a quanto dallo stesso deliberato - all'istituto della concessione di servizi perché non trasferisce in capo ad Habilita SpA alcun rischio di impresa, risolvendosi, in virtù della cessione del ramo d'azienda, nel subentro di questa società nelle autorizzazioni e nell'accreditamento a suo tempo rilasciati dalla ASL della provincia di Bergamo a San Donato Srl (subentro debitamente autorizzato dalla ATS di Bergamo con delibera del direttore generale 30.6.2016 n. 413 e correlato alla cessione delle attività di ADI da

---

*della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. [...] 6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.”*

Habilita a San Donato già accreditata allo scopo). Né l'operazione del Comune potrebbe ricostruirsi, secondo la difesa del Comune, in termini di appalto pubblico di servizi, perché nessun corrispettivo grava sul Comune per le prestazioni di ADI, siccome comprese nel servizio socio sanitario regionale. Spetterebbe alla Regione, per quanto assunto dal Comune di Osio Sotto, stabilire "i volumi e le tipologie di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, di degenza e ambulatoriali che possono essere soddisfatti nella sede pubblica e in quella privata, secondo un corretto rapporto di competitività" (art. 5 legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.) e spetta alla ASL/ATS di ciascuna provincia procedere all'accreditamento degli operatori e, quindi, alla negoziazione con gli operatori accreditati per l'acquisto delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie da prestare nel rispettivo territorio (art. 6 della legge regionale), in conformità al disposto degli artt. 8 bis e seguenti del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

Secondo quanto replicato dal Comune di Osio Sotto, Habilita SpA, nell'ottobre 2015, ha formulato al Comune una articolata proposta economica che, sostanzialmente, era volta a razionalizzare le attività della stessa proponente e della San Donato Srl, il cui capitale sociale era al tempo interamente detenuto dal Comune, attraverso una collaborazione tra il privato proponente e l'ente pubblico. In altre parole, secondo quanto riferito dal Comune, era una proposta di permuta di due rami d'azienda mediante atti di compravendita separati (con compensazione delle reciproche ragioni creditorie) da stipularsi tra le due società, così da consentire ad Habilita SpA di rafforzare la propria presenza sul territorio nel settore sanitario acquistando da San Donato Srl il ramo d'azienda del poliambulatorio e di 23 posti letto di degenza in riabilitazione specialistica e riabilitazione generale e, per converso, di consentire a San Donato Srl di completare e rafforzare la propria attività sul territorio nel settore socio sanitario con l'acquisto, da Habilita S.p.A., delle attività di ADI rese in convenzione con l'AST (già ASL) di Bergamo.

Lo stesso Comune con la nota citata evidenzia che la proposta di Habilita SpA comprendeva, infine, a rafforzare il rapporto di cooperazione, il proprio ingresso nel capitale sociale di San Donato Srl mediante l'acquisto di una partecipazione del 45% dello stesso dal Comune di Osio Sotto, e che era, quindi, di assoluto interesse per il Comune di Osio Sotto una proposta che, nella propria articolazione, consentisse l'incremento dell'attività socio sanitaria attraverso l'acquisto di un ramo d'azienda operante nel proprio ambito territoriale. Sempre secondo il Comune di Osio Sotto, il subitaneo potenziamento del servizio di ADI (in risposta all'aumento del fabbisogno registrato nell'ambito del paese) e la conservazione in loco dei servizi

sanitari (posti letto e ambulatori) già erogati, da un lato, e i limiti imposti dal piano sanitario e socio sanitario regionale, dall'altro, sono motivi oggettivi di restrizione della platea dei possibili concorrenti ai soli soggetti ammessi alla prestazione dei servizi previsti dal piano regionale in forza di accreditamenti e contratti con la ASL della provincia di Bergamo.

Lo stesso Comune con la memoria in parola ha altresì evidenziato che: *“anche se la permuta, per l'infungibilità della controprestazione, esclude per se stessa la scelta del contraente mediante procedure di evidenza pubblica, il Comune di Osio Sotto ha voluto comunque espletare una procedura di evidenza pubblica mettendo in gara la proposta del promotore Habilita SpA e invitando alla procedura tutti i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie accreditate e contrattualizzate con la ASL-ATS della provincia di Bergamo, perché, come dianzi osservato, soltanto questi operatori avrebbero potuto concorrere in condizioni di parità con il promotore e perché l'accredimento e la contrattualizzazione erano condizione sine qua non per potenziare il servizio di ADI senza perdere l'allocazione nel paese degli altri servizi sanitari e socio sanitari. In conclusione, il ricorso alla procedura ristretta di cui agli artt. 30 del d.lgs. n0163/2006 e 278 del DPR n. 278/2010 costituisce, nella fattispecie in esame, un quid pluris voluto dal Comune di Osio Sotto proprio in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”.*

Il Comune di Osio Sotto, in sede di audizione, tenutasi in data 27.7.2017 ha ribadito, per il tramite dei suoi rappresentanti, che alla procedura negoziale erano stati invitati tutti i potenziali concorrenti, ossia operatori qualificati residenti nella provincia di Bergamo; inoltre gli stessi hanno rappresentato che la procedura in oggetto si è “consolidata” ancora prima della ricezione da parte dello stesso Comune della nota CRI dell'Autorità del 28.6.2016.

## **Considerato**

### *“Oggetto del servizio”*

Caratteristica peculiare dell'Assistenza Domiciliare Integrata (di seguito ADI) è l'integrazione del trattamento, tra componenti sanitarie e quelle socio-assistenziali, ossia l'insieme delle prestazioni che vengono assicurate direttamente nel domicilio dell'assistito e che riguardano sia bisogni sanitari (punture, flebo, nutrizione artificiale, visite..) sia sociali (aiuto domestico, assistenza alla persona....) in una logica, appunto, integrata.

### *“Qualificazione di servizio pubblico”*

Sul punto, vale ribadire quanto richiamato nella comunicazione delle risultanze istruttorie per cui nelle premesse del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55 come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, si definiscono servizi a domanda individuale tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente che siano poste in essere non per obbligo istituzionale. Il citato decreto ministeriale, inoltre, provvede all'individuazione e, quindi, alla declaratoria specifica delle singole tipologie di attività qualificabili come servizi a domanda individuale, tra questi troviamo: case di riposo e di ricovero.

Inoltre, vale altresì evidenziare che la giurisprudenza amministrativa reputa servizio pubblico qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità sociale per una comunità locale, resa indistintamente al pubblico, anche in via indiretta e per il tramite di un ente pubblico. Tra le varie sentenze del giudice amministrativo in tema di qualificazione del servizio in esame come servizio pubblico, per quel che qui interessa, può richiamarsi quanto affermato dal Consiglio di Stato<sup>3</sup>, per cui: *“sono da considerare a rilevanza economica i servizi di gestione del centro educativo diurno per minori, servizio di mensa sociale, assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, consegna di pasti caldi a domicilio, servizi di gestione del centro di aggregazione per anziani, servizi relativi a parcheggi pubblici, servizi connessi ad impianti sportivi, servizi di trasporto pubblico scolastico, turistico, di disabili, ecc”*. I suddetti servizi pubblici possiedono, secondo quanto sancito dal citato Consiglio di Stato, rilevanza economica, poiché si tratta di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato concorrenziale.

Conseguenza della qualificazione del servizio di cui trattasi è che nel caso in cui un ente pubblico voglia affidarlo a terzi, anche attraverso la cessione (permuta) della partecipazione societaria di una propria società *in house providing*, come nel caso in esame, è assoggettato all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica imposte dal Codice degli appalti.

*“Applicazione della normativa dei contratti pubblici”*

I predetti servizi sono contemplati dalla normativa di settore, sia nella direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE (Allegato II B, categoria 25), che dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (allegato II B, categoria 25), ove appunto si elencano i “servizi sanitari e sociali”.

Si veda, ancora, il Reg. (CE) 213/08, che modifica il precedente regolamento sul vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), in cui il codice CPV 85000000-9 corrisponde alla descrizione “Servizi sanitari e di assistenza sociale”, mentre all'allegato II (Tavola di

---

<sup>3</sup> cfr. C.d.S., sez. V, 30/8/2006 n. 5072.

corrispondenza) i vari CPV corrispondono, ad esempio, a “servizi geriatrici”, “servizi di istituti per persone con disturbi psicologici”, “servizi di case di cura”, “servizi di assistenza sociale con alloggio”; “servizi di assistenza sociale per persone anziane”(CPV 85311100-3).

Per quanto di interesse l'articolo 21 della Direttiva 2004/18/CE, in particolare prevede, *ratione temporis*, che “L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4”, disposizione ripresa dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 163/06.

Va tuttavia, tenuta presente sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha statuito che la necessità del rispetto del principio di trasparenza anche per gli appalti non rientranti espressamente nella sfera di applicazione di una direttiva, ricordando che «nonostante il fatto che siffatti contratti, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 93/38, gli enti aggiudicatori che li stipulano sono ciò nondimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del Trattato in generale, e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità» (sentenza 7 dicembre 2000, in C-324/98, Teleaustria c. Post & Telekom Austria, punto 60).

Sul punto vale richiamare anche la determina dell'Autorità n. 10/2015, che espressamente prevede che “la fattispecie della concessione di servizi trova nel Codice una disciplina “minimale” che si sostanzia nella previsione di una norma di chiusura, contenuta nell'art. 30 del Codice, secondo la quale, salva l'applicazione di discipline specifiche che prevedono forme più ampie di concorrenza, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, [...] Tali scarse indicazioni devono, peraltro, essere lette alla luce delle regole enunciate dalla Commissione europea, in particolar modo nella comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici (2006/C 179/02) e nella comunicazione interpretativa sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (2008/C 91/02). Nelle comunicazioni citate, la Commissione pone l'accento soprattutto sull'obbligo di trasparenza cui sono tenute le amministrazioni, obbligo che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura dei contratti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di

aggiudicazione (cfr. Corte di giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, considerato n. 62) [...] ed esige che le amministrazioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi, la loro intenzione di ricorrere all'affidamento di una concessione”.

Pertanto, non può condividersi l'assunto del Comune di Osio Sotto, secondo cui per i “servizi sanitari e sociali” non sussisterebbe alcun obbligo in capo al Comune di procedere all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, stante l'incompetenza dello stesso Comune sul servizio in oggetto.

Viceversa, ancorché nel caso di specie si versi nell'applicazione minimale della disciplina dei contratti pubblici, stante l'oggetto della prestazione (servizi socio sanitari) e la modalità di erogazione del servizio (concessione di servizi), come sopra evidenziato, si impone, nel rispetto dei principi europei, una pubblicità nella Gazzetta Ufficiale europea ogni qual volta l'oggetto dell'affidamento superi l'interesse transfrontaliero che nel caso di specie è dato dal valore dell'oggetto della cessione della partecipazione societaria.

#### *“La disciplina delle società in house”*

Sotto altro punto di vista vale osservare, come peraltro rilevato anche dallo stesso Comune di Osio Sotto, che l'operazione negoziale “*de quo*” si sostanzia anche nella privatizzazione (ancorché parziale) delle società *in house* (San Donato S.r.l.), che come detto svolge un servizio pubblico economico.

L'articolo 113 del TUEL (D.lgs. 267/2000 e modifiche seguenti), al comma 12, prevede che l'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.

Ciò significa che una società *in house* può comunque, per volontà dei propri amministratori, aprirsi al mercato dei capitali e dare avvio ad un processo di privatizzazione, fermo restando l'obbligo della procedura ad evidenza pubblica.

Sul punto si richiama la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2016, n.4014, laddove richiama l'obbligo di gara finanche per la cessione da parte di un'amministrazione pubblica di una partecipazione in una società partecipata da altri soggetti privati, che deve necessariamente avvenire tramite l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica (procedure che resterebbero precluse laddove si consentisse l'operatività della clausola statutaria di prelazione invocata dalle appellanti principali).

Tuttavia poiché con la cessione interviene anche un affidamento del servizio pubblico, luce delle considerazioni che precedono, e del fatto che i suddetti servizi pubblici possiedono rilevanza economica poiché si tratta di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato concorrenziale, la procedura di gara ristretta (*rectius*: negoziata senza bando) posta in essere nel caso in esame non risulta, per quanto in atti, rispondente alla normativa di settore applicabile (d.lgs. 163/06 e d.lgs. 267/2000) ovvero ai principi comunitari di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento poiché il valore economico della concessione imponeva ai sensi della prassi comunitaria<sup>4</sup> su richiamata una pubblicazione del bando presso la Gazzetta Ufficiale Europea.

#### *“Ulteriori criticità”*

Inoltre, il possesso del requisito di accreditamento al servizio sanitario nazionale ed il possesso di sedi operative nel territorio del distretto nell’ambito della Provincia di Bergamo, richiesto nella procedura “*de quo*”, delimita fortemente la platea dei concorrenti traducendosi finanche in un’indebita barriera alla concorrenza senza trovare alcuna ragionevole motivazione nella necessità di tutela di un pubblico interesse. Infatti come precisato nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 20 ottobre 2010, i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei relativi contratti, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio. Con la conseguenza che le eventuali disposizioni che richiedano il requisito di territorialità debbano ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione.

Peraltro anche i termini per la presentazione delle offerte richiesti nella procedura *de quo* appaiono decisamente ristretti (circa 30 giorni prendendo a riferimento la data dalla pubblicazione della lettera di invito poiché non si è a conoscenza della data del recapito della stessa) se correlati all’importanza e alla complessità della prestazione posta a gara nonché alle sue implicazioni sulla vita societaria dell’operatore potenziale offerente; ciò, peraltro, potrebbe essere alla base della mancata presentazione delle offerte da parte delle imprese invitate.

---

<sup>4</sup> Cfr. Comunicazione interpretativa della commissione sulle concessioni nel diritto Comunitario (2000/C 121/02) e Comunicazione Interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02).

Infine, si deve rilevare nel caso di specie le imprese invitate a negoziare mediante lettera di invito, sono state individuate discrezionalmente dalla S.A., e che, contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti del Comune in sede di audizione dinanzi al Consiglio del 27.7.2017, l'invito non è stato esteso a tutti gli operatori economici ricadenti nella provincia di Bergamo; infatti, per quanto in atti, la lettera di invito risulta essere stata inoltrata a sette operatori quando da verifiche sul sito dell'ATS di Bergamo risultano accreditate ben 10 case di cura e 10 residenze per disabili nonché 22 centri di ADI per la provincia di Bergamo e ben 16 per il solo distretto di competenza (Bergamo Ovest - Ambito Dalmine).

**Tutto ciò premesso e considerato**

### **DELIBERA**

- di ritenere l'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in esame uno strumento con il quale si trasgredisce l'applicazione delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di contratti pubblici;
- di dare mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera all'impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante per gli eventuali seguiti di competenza, invitando la stessa Amministrazione, nel rispetto delle proprie prerogative, a valutare finanche l'annullamento dell'affidamento ai sensi per gli effetti dell'articolo 21 *nonies* della legge 241/1990, nonché a rendicontare sugli sviluppi della vicenda.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 dicembre 2017  
Il Segretario Maria Esposito